



Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

Premessa

- ▶ L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche facenti capo al defunto, **purché trasmissibili**
- ▶ = intrasmissibili, in genere, le situazioni giuridiche non patrimoniali
 - ▶ Tuttavia... talvolta si trasmette la legittimazione attiva o passiva (es. azioni relative allo *status filiationis*: cfr. art. 246 e 270, comma 2, c.c.)
- ▶ = intrasmissibile il diritto morale d'autore: si trasferiscono agli eredi i diritti di utilizzazione economica, mentre il diritto a rivendicare la paternità dell'opera (e ad opporsi alle alterazioni della stessa) spetta ai parenti
- ▶ = trasmissibili (di regola) i rapporti patrimoniali
 - ▶ = intrasmissibili, tuttavia, i diritti di usufrutto, uso, abitazione
 - ▶ con la morte si sciolgono anche i rapporti *intuitus personae*
 - ▶ regole particolari dettate per i singoli contratti: v. art. 1674 c.c. + art. 6 l. 392/1978
- ▶ subentro nei diritti potestativi
 - ▶ anche diritto di accettare una proposta contrattuale dopo la morte del destinatario (purché non si tratti di un contratto *intuitus personae*)
- ▶ per la proposta contrattuale, v. artt. 1329 s. c.c.

→ Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, ult. ed., § 624

La successione digitale

Il caso

La madre di una giovane ragazza, deceduta a seguito di un incidente ferroviario avvenuto in circostanze non del tutto chiarite, **tenta di accedere al profilo Facebook della figlia** per indagare sulle possibili ragioni che hanno portato alla sua morte.

Tuttavia, i tentativi di accesso risultano vani, avendo Facebook provveduto a rendere “**commemorativo**”, e quindi **inaccessibile** agli eredi **il profilo** della ragazza ed i contenuti ivi conservati.

La signora decide quindi di promuovere un'azione giudiziaria.

La successione digitale

- ▶ Successione digitale = sorte del patrimonio digitale del *de cuius*
- ▶ Diversi approcci e inquadramenti concettuali:
 - ▶ A. I dati sarebbero assimilabili a qualsiasi altro bene mobile: potrebbero quindi circolare secondo le regole a questi applicabili
 - ▶ B. I dati riceverebbero tutela attraverso la protezione che l'ordinamento accorda ai diritti della personalità
 - ▶ C. La successione nel patrimonio digitale del *de cuius* si realizzerebbe attraverso il subentro degli eredi nei rapporti scaturenti dai contratti da esso stipulati

La successione digitale

- ▶ GDPR (= Reg. n. 679/2016) non contiene regole espresse sulla tutela postmortale
- ▶ Considerando n. 27: le regole ivi contenute non operano a seguito della morte dell'interessato
- ▶ Tuttavia, gli Stati sono liberi di prevedere norme applicabili ai dati delle persone decedute
- ▶ In Italia: inserito nel Codice della *privacy* l'art. 2 *terdecies*, ai sensi del quale i diritti di accesso, rettifica, oblio e portabilità (artt. 15-22 GDPR) possono essere esercitati da chiunque abbia un proprio interesse o agisca a tutela dell'interessato in qualità di mandatario (= mandato *post mortem exequendum*) o per ragioni familiari meritevoli di tutela
- ▶ Cfr. riforma francese

→ Resta, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contr. impr., 2019, 85 ss.

Art. 2 *terdecies* Codice della Privacy

► Diritti riguardanti le persone decedute

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere **esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.**

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

La successione digitale

- ▶ In Germania: manca una disciplina analoga
- ▶ Ci si chiede, quindi, se i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR (accesso, rettifica, oblio, portabilità) continuino ad esistere e a poter essere esercitati anche dopo la sua morte
- ▶ Il problema =
 - ▶ individuare le norme destinate a regolare il trasferimento delle posizioni (personali e/o patrimoniali) facenti capo al *de cuius*
 - ▶ stabilire quale sia l'oggetto della trasmissione *mortis causa*
 - ▶ A. Dati = oggetto di diritti reali; = quindi destinati a circolare secondo i meccanismi che governano il trasferimento di tali diritti (successione nel c.d. patrimonio digitale = subentro degli eredi nella titolarità dei cespiti caduti in successione)
 - ▶ Ostacolo principale: il diritto alla protezione dei dati personali = diritto fondamentale (v. art. 8 Carta dei diritti dell'UE) → contrasta con l'idea di un diritto assoluto attribuito ad un soggetto terzo

La successione digitale

- ▶ B. Dati personali come oggetto del generale diritto della personalità (APR) (= soggetti, sul piano successorio, alle regole che di quel diritto governano la tutela postuma)
 - ▶ Occorrerebbe distinguere i profili di carattere patrimoniale dai profili di carattere personale: attribuendo la tutela dei primi agli eredi (in linea con quanto predicato con riguardo alle componenti patrimoniali del diritto della personalità), lasciando la protezione delle componenti personali ai più stretti congiunti del *de cuius*

La successione digitale

C. La tesi del BGH

La Suprema Corte federale riconosce alla madre il diritto di pretendere ed ottenere da Facebook l'accesso al profilo della figlia e ai contenuti ivi conservati. A parere del BGH si tratterebbe di una pretesa, spettante originariamente alla ragazza in forza del contratto (obbligatorio) d'uso (*schuldrechtlicher Nutzungsvertrag*) dalla medesima stipulato con la piattaforma e suscettibile di trasmissione *mortis causa* ai sensi del § 1922, comma 1, BGB. La morte dell'utente determinerebbe quindi il subentro degli eredi nel contratto concluso dall'utente con la piattaforma. A tale soluzione, la quale implica l'accesso dei successori al profilo della persona deceduta e ai contenuti ivi conservati, non si opporrebbe - così il BGH - né la tutela (*post mortem*) riconosciuta nell'ordinamento tedesco al diritto della personalità (*Persönlichkeitsrecht*), né la garanzia della confidenzialità delle comunicazioni elettroniche (*Fernmeldegeheimnis*), né la disciplina sulla protezione dei dati personali (sia della persona defunta che dei terzi rientranti fra i suoi "contatti").

La successione digitale

- ▶ La tutela *post mortem* delle informazioni personali concernenti il *de cuius* si realizzerebbe attraverso il subentro degli eredi nei contratti da esso stipulati
- ▶ In assenza di una diversa volontà dell'interessato o di **clausole di segno opposto** inserite nei contratti dal medesimo conclusi, gli eredi subentrerebbero - di regola e conformemente al generale principio di trasmissibilità *mortis causa* delle posizioni contrattuali - nel rapporto facente capo al defunto e scaturente dal contratto concluso con il responsabile del trattamento (ad es. con la piattaforma)
- ▶ Problema della tutela dei dati del terzo (partner di una comunicazione con il defunto)
 - ▶ Art. 6, par. 1, lett. b e f GDPR:
 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - (...)
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - (...)
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Bibliografia

- ▶ Resta, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contr. impr., 2019, 85 ss.
- ▶ Schmidt-Kessel/Pertot, „Donazione“ di dati personali e risvolti successori, in Casi controversi in materia di diritto delle successioni, a cura di S. Scola e M. Tesaro, Volume II, Esperienze straniere, a cura di E. Arroyo Amayuelas, C. Baldus, E. de Carvalho Gomes, A.-M. Leroyer, Q. Lu, J.M. Rainer, con prefazione di A. Zaccaria, ESI, Napoli, 2019, 899 ss.
- ▶ Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.